

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CALARCO, CORALLO, GENOVESE,
RECUPERO e SANTALCO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 LUGLIO 1979

Assegnazione in proprietà al Comune di Messina dei beni
del Convitto « Dante Alighieri » di Messina e sua estinzione

ONOREVOLI SENATORI. — Il Consiglio comunale di Messina, con unanime deliberazione del 22 novembre 1977, chiedeva ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, la incorporazione del Convitto « Dante Alighieri », istituzione di diritto pubblico il cui patrimonio è costituito da un'area di circa 4.400 mq. di cui 1.300 edificati con la realizzazione di un edificio scolastico che ospita un istituto di arte con 750 allievi.

L'Assemblea regionale siciliana, a sua volta, l'8 giugno 1978 ha espresso posizione favorevole alla richiesta di incorporazione, ribadendone la legittimità formale e sostanziale.

È da considerare che l'area costituente il patrimonio del suddetto Convitto fu ceduta gratuitamente dal Comune all'ente nel 1926 e che il Convitto non è più in grado di perseguire i fini di istruzione e assistenza scolastica per i quali fu istituito. La necessità di provvedere alla incorporazione al Comune, ente che invece, anche in forza della legge n. 382 del 1975, del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 e della legge della Regione siciliana n. 1 del 1979, ha fini in gran parte analoghi a quelli già del-

l'ente pubblico Convitto « Dante Alighieri », discende dall'esigenza di evitare una dispersione del bene a seguito del procedimento di liquidazione, pure previsto dalla legge n. 1404 del 1956.

Una tale soluzione, così come quella di esecuzione forzata, condurrebbe con ogni probabilità all'acquisizione del bene da parte di privati, cosa che privilegierebbe fatti speculativi e farebbe sopportare nuovi costi alla spesa pubblica per la realizzazione di altro edificio scolastico sostitutivo dell'attuale.

Le riserve espresse dal Governo in ordine alla possibilità di realizzare la richiesta di incorporazione — alla quale pur si è consentito — con provvedimento amministrativo inducono a proporre il presente disegno di legge, i cui articoli 1 e 2 regolamentano le opportune esenzioni tributarie e affermano il necessario vincolo di destinazione pubblica dei beni incorporandi, che scaturisce ovviamente dalle finalità dell'iniziativa.

Il disegno di legge risponde peraltro ad istanze avanzate nella città di Messina non solo dalle istituzioni politiche e amministrative, ma anche da tutte le forze sociali e culturali e dagli organi collegiali della scuola ai vari livelli.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

Il Convitto « Dante Alighieri » di Messina, disciplinato dallo statuto approvato con regio decreto 13 luglio 1933, n. 1073, è estinto.

Il patrimonio mobiliare e immobiliare del Convitto, di cui al primo comma, è assegnato in proprietà al Comune di Messina che subentra in tutti i rapporti attivi e passivi del Convitto stesso.

Alle operazioni di consegna al sindaco del Comune di Messina provvede il commissario straordinario del Convitto, con l'intervento del provveditore agli studi di Messina.

I beni del Convitto devono essere destinati a finalità di pubblico interesse.

Art. 2.

L'assegnazione di cui alla presente legge e i relativi atti sono esenti da ogni tributo.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.